



A cosa serve la dichiarazione:

La presente Dichiarazione ha la finalità di documentare la situazione personale nonché quella fiscale e previdenziale del dichiarante al fine di consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

La Dichiarazione sostitutiva costituisce un atto importante che il dichiarante presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. Per queste ragioni, nonché per facilitare l'elaborazione dei dati, si chiede di scrivere sempre in maniera leggibile e di compilare le parti necessarie rispettando gli spazi e le indicazioni date.

Soggetti obbligati alla presentazione

Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione sono tutti coloro che svolgono o intendono svolgere presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna incarichi di:

- insegnamento;
- moduli didattici;
- supporto alla didattica;
- formazione linguistica.

Modalità di presentazione

La Dichiarazione deve **essere consegnata presso la struttura didattica che ha conferito l'incarico o allegata al bando.**

In caso di variazioni dei dati dichiarati, le modifiche alla Dichiarazione devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio didattico che ha conferito l'incarico.

Sezioni della dichiarazione

La Dichiarazione sostitutiva è composta da tre SEZIONI:

- SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- SEZIONE 2 – DATI FISCALI E PREVIDENZIALI
- SEZIONE 3 – ALTRI DATI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il dichiarante deve sempre compilare e consegnare **TUTTE** le sezioni.

Le sezioni devono essere compilate con carattere stampatello. In calce il dichiarante deve indicare la data nonché apporre la propria firma per esteso ed in forma leggibile.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

SEZIONE 1 – dati anagrafici e modalità di pagamento

La casella "Rettifica Dichiarazione" deve essere barrata nel caso di presentazione di Dichiarazione a modifica della precedente.

Dati anagrafici del dichiarante

cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, cittadinanza, data e comune di nascita (se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita), domicilio fiscale al 1/1 dell'anno di riferimento e, solo se diverso da questo, domicilio fiscale ad una data successiva.

Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono.

Modalità di pagamento

Versamento su conto corrente bancario o Banco Posta o Carta Prepagata provvista di IBAN: per garantire il buon esito del pagamento il conto deve essere intestato al dichiarante oppure questi deve risultare tra i cointestatari.

COD. IBAN: 27 caratteri alfanumerici.

E' possibile effettuare il pagamento anche su conti esteri. Nel caso in cui si sia in possesso di un conto europeo (Area Sepa) dovrà obbligatoriamente essere indicato anche il codice BIC/SWIFT. I conti extraeuropei dovranno essere corredati dal codice ABA/ROUTING NUMBER

SEZIONE 2 – dati fiscali e previdenziali

Il dichiarante deve indicare, barrando la relativa lettera identificativa, la natura dell'attività svolta. Nella tabella seguente si riportano in sintesi i casi indicati, le possibili lettere identificative dell'attività nonché le SEZIONI da compilare.

E' IMPORTANTE SELEZIONARE UNA SOLA LETTERA.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA CHE SVOLGONO:	LETTERA (codice identificativo)
<ul style="list-style-type: none">Attività di insegnamento o supporto alla didattica o di formazione linguistica rientrante nell'ambito dell'attività per la quale è stata aperta partita IVA – REGIME ORDINARIO (l'attività economica per la quale è stata aperta la partita IVA è attinente all'attività svolta presso Unibo)	A B
<ul style="list-style-type: none">Attività di insegnamento o supporto alla didattica o di formazione linguistica rientrante nell'ambito dell'attività per la quale è stata aperta partita IVA – REGIME DEI MINIMI L. 244/2007 e D.L. 98/2011 (l'attività economica per la quale è stata aperta la partita IVA è attinente all'attività svolta presso Unibo)	A1 B1
<ul style="list-style-type: none">Attività di insegnamento o supporto alla didattica o di formazione linguistica rientrante nell'ambito dell'attività per la quale è stata aperta partita IVA – REGIME FORFETTARIO ex L. 190/2014 e s.m.i. (l'attività economica per la quale è stata aperta la partita IVA è attinente all'attività svolta presso Unibo)	A2 B2
<ul style="list-style-type: none">Attività di insegnamento o supporto alla didattica o di formazione linguistica NON rientrante nell'ambito dell'attività per la quale è stata aperta partita IVA (l'attività economica per la quale è stata aperta la partita IVA NON è attinente all'attività svolta presso Unibo)	C

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA	LETTERA (codice identificativo)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di insegnamento o supporto alla didattica o di formazione linguistica non rientrante nelle casistiche precedenti 	D

SEZIONE 3 – altri dati fiscali e previdenziali

3.1: Il dichiarante deve indicare se rientra in una delle seguenti posizioni:

- dipendente pubblico. In tale ipotesi occorre indicare denominazione e codice fiscale dell'Ente di appartenenza nelle apposite caselle;
- dipendente privato;
- per entrambe le posizioni, devono essere indicate le date di assunzione e cessazione (per i dipendenti a tempo determinato), la sola data di assunzione (per i dipendenti a tempo indeterminato).

Si considerano dipendenti pubblici o privati solo coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (**ad esempio, non sono dipendenti i borsisti, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi non occasionali**).

3.2: Indicare espressamente la gestione o cassa di previdenza, diversa dalla Gestione Separata INPS legge 335/95, presso la quale si versano contributi previdenziali.

3.3: Per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità l'aliquota INPS è del 24%. L'aliquota è ripartita in 1/3 carico soggetto e 2/3 carico ente.

Per gli iscritti ad altra cassa previdenziale, diversa dalla Gestione Separata INPS legge 335/95, l'aliquota INPS è del 24%, di cui 1/3 carico soggetto e 2/3 carico ente. Indicare la cassa di appartenenza, come da tabella di seguito indicata:

Principali Gestioni Previdenziali:	
001	Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori.
002	Titolari di pensione diretta
101	Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (INPS)
102	Artigiani
103	Commercianti
104	Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
105	Versamenti Volontari
106	Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)
107	INPS - Fondi Speciali
201	Dipendenti da Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
301	Dottori commercialisti
302	Ragionieri
303	Ingegneri e Architetti
304	Geometri
305	Avvocati
306	Consulenti del lavoro
307	Notai
308	Medici
309	Farmacisti
310	Veterinari
311	Chimici

312	Agronomi
313	Geologi
314	Attuari
315	Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia
316	Psicologi
317	Biologi
318	Periti Industriali
319	Agrotecnici, Periti Agrari
320	Giornalisti (INPGI)
401	INPDAI - Dirigenti d'azienda
501	ENPALS - Lavoratori dello spettacolo
601	IPOST - Lavoratori Poste Italiane S.p.a.

3.4: I compensi assoggettati al contributo INPS legge 335/95 (es. co.co.co, assegni di ricerca, dottorato di ricerca) scontano le aliquote del 35,03% o del 24% fino al massimale di 113.512,00 euro annui.

Oltre i 113.512,00 euro nulla è dovuto in termini di contributo INPS.

Qualora il dichiarante superi il massimale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Università al fine di permettere l'interruzione della ritenuta ed evitare il versamento di importi non dovuti.

Qualora invece il dichiarante non sia iscritto alla gestione separata INPS, in virtù del D.M. 282/96 art. 4 c.1 lett a) e b), è tenuto a barrare l'opzione interessata.

Qualora il soggetto non sia ancora iscritto alla gestione separata INPS può iscriversi: collegandosi al sito: www.inps.it - servizi on line o contact center multicanale - numero verde 803164.

3.5: Coloro che ricevono emolumenti di qualunque natura (stipendi per lavoro subordinato, compensi per incarichi di collaborazione, compensi per consulenze, trattamenti pensionistici) a carico delle finanze pubbliche dovranno indicare il superamento dell'importo di Euro 240.000,00. In caso di superamento di tale massimale l'amministrazione che eroga il trattamento economico prevalente opererà la riduzione necessaria (art. 23-ter DL 201/2011 e art. 1, comma 471 L. 147/2013- art. 13 DL 66/2014).

3.6: E' importante dichiarare la volontà di volersi avvalere delle detrazioni di imposta (ART. 13 tuir) in quanto la detrazione NON è una tassa ma, al contrario, è un'agevolazione fiscale concessa a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. La detrazione di imposta abbatte/riduce l'irpef lorda che si dovrebbe versare all'erario. L'IRPEF effettiva che grava sul compenso (imposta netta) è quindi determinata sottraendo dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni spettanti (per familiari a carico, per lavoro dipendente ecc.).

Si possono presentare i seguenti casi:

1) Qualora il dichiarante fruisca o abbia fruito nel corso dell'anno solare delle detrazioni in quanto:

- intrattiene più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri committenti, **diversi dall'Università di Bologna;**
- svolge attività di lavoro dipendente;
- prevede che il suo reddito complessivo sarà tale da ridurre considerevolmente la detrazione spettante;

può richiedere che l'Alma Mater Studiorum non gli riconosca le detrazioni. In tal caso deve barrare la PRIMA casella del rigo 3.6.

2) Qualora il dichiarante intenda richiedere l'applicazione delle detrazioni d'imposta previste per lavoro dipendente deve barrare la SECONDA casella del rigo 3.6. In caso di

rapporti di durata inferiore all'anno, la detrazione viene applicata in proporzione ai giorni effettivamente lavorati;

3) Qualora l'arco temporale del contratto sia inferiore all'anno accademico e si prevede sarà l'unico reddito nell'anno, il dichiarante può richiedere la detrazione per lavoro dipendente a tempo determinato dell'importo di € 1.380,00 non rapportato a periodo. In tal caso deve barrare la TERZA casella del rigo 3.6.

N.B.: In caso di mancato esercizio dell'opzione, l'ufficio preposto al pagamento applicherà le detrazioni d'imposta previste per il lavoro dipendente.

3.7: Indicare il codice fiscale del coniuge a carico, ai fini della corretta compilazione della CU – Certificazione Unica. Indicare anche a partire da quale data lo stesso è a carico del dichiarante.

3.8: La detrazione per familiari a carico, in linea generale, deve essere ripartita tra gli aventi diritto. Una stessa persona può, pertanto, essere a carico di più contribuenti, ma la somma delle percentuali di sostenimento non può essere superiore al 100%.

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
 - genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali;
 - coniuge separato;
 - generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle.

Il D.Lgs. 230/21 introduce il nuovo assegno unico (AUU) per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

Viene quindi modificato l'articolo 12 del Tuir relativo ai carichi di famiglia:

- si applicherà l'assegno universale che, per i figli di età inferiore a 21 anni, assorbirà le detrazioni fiscali. Pertanto le detrazioni non sono più dovute dal sostituto d'imposta;
- si continueranno ad erogare le detrazioni per figli a carico di età uguale o superiore a 21 anni.

I figli fino a 24 anni d'età sono fiscalmente a carico solo qualora abbiano un reddito personale non superiore a 4000 euro lordi annui. I figli oltre i 24 anni d'età sono fiscalmente a carico solo qualora abbiano un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro lordi annui.

I familiari sono fiscalmente a carico solo qualora abbiano un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro lordi annui.

Se nel corso dell'anno solare il reddito del familiare ha superato il reddito annuo lordo, la detrazione non spetta, neppure in parte.

Le detrazioni competono solo per i mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.

Dopo aver barrato la casella che interessa (figlio o altri familiari a carico) occorre indicare:

- CODICE FISCALE familiari a carico (figli o altri familiari);
- Per i figli a carico, la data di nascita di ciascuno di essi (gg/mm/aaaa);
- Per i figli o altri familiari a carico, la percentuale a carico del dichiarante.

3.9: Il dichiarante, qualora abbia percepito o preveda di percepire nel corso dell'anno solare compensi assoggettati a differenti aliquote IRPEF o erogati da committenti diversi e voglia evitare di vedersi applicata una ritenuta troppo elevata in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi, può richiedere all'Università l'applicazione di un'aliquota IRPEF più elevata rispetto a quella che verrebbe ordinariamente applicata in base ai compensi erogati dall'Università stessa. Le aliquote superiori alla minima attualmente in vigore sono: 25%, 35%, 43%.

3.10: Il trattamento integrativo resta confermato nella misura di 1.200 euro annui ma solo per i redditi fino a 15.000 euro (art. 1 comma 3 Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Per i percettori di redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto fino a un massimo di 1.200 euro, a condizione che la somma delle detrazioni previste dalla normativa sopracitata sia superiore all'imposta lorda.

Il dichiarante, qualora abbia percepito un reddito complessivo superiore a 28.000 € o qualora usufruisca del trattamento integrativo di cui alla Legge 21/2020 presso altro datore di lavoro, deve richiedere all'Università la NON applicazione dell'agevolazione.

N.B.: In caso di mancato esercizio dell'opzione, l'ufficio preposto al pagamento applicherà il trattamento integrativo, se dovuto.